



TRIBUNALE di NAPOLI

26/021 N.R.Fall.

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Procedimento nr 26/2021

Proponenti : Mellone Giovanni e Narciso Lucia

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

letto l'art 12 bis della legge nr 3/2012,

vista la relazione particolareggiata ex art 9 della legge nr 3/2012 depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante ;

constata la soddisfazione dei requisiti di legge previsti dagli artt 7, 8 e 9 della legge nr 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori ;

letti gli atti e la documentazione allegata

OSSERVA

Il piano del consumatore , come proposto dagli istanti , a fronte di una **situazione debitoria di euro 149.301,83** prevede 1. Il pagamento integrale delle spese in prededuzione (compenso Occ); - il pagamento al 100% del credito privilegiato vantato dalla Agenzia delle Entrate e Riscossione (tari, tarsu, imu); - il pagamento al 100% del credito privilegiato della Idrogeno SPV cessionaria della Che Banca(mutuo); - pagamento dei creditori chirografari quali Compass spa, Marathon spa, Axator Italy spa, Agos Ducato, Acquedotto di Pozzuoli; Italcresi Agnzia delle Entrate e Riscossione spa al 20%

La debitoria complessiva al 20.09.2022 risulta essere la seguente : 1) MI Idrogeno spa (ex Chebanca per euro 51.848,65; 2) P.P Compass di euro 7601,62; 3) Marathon spa di euro 11.856,02; 4) Axator Italy spa 6.231,28 ; 4) Agos Ducato di euro 200,00 ; 5) Italcresi di euro 15.840,00 ; 6) Agenzia delle Entrate (Mellone) di euro 12.563,29; 7) Agenzia delle



Entrate (narciso) di euro 23.839,98; 8) Agenzia delle Entrate Tari /Tarsu di euro 6327,05 ;
9) Acquedotto di Pozzuoli di euro 12.993,94

Il pagamento avverrebbe a mezzo nr 205 rate mensili di euro 350,00 in un arco temporale pari a 18,75 anni . La nuova potenziale debitoria sarebbe pari ad euro 78.750,00 e il sig Mellone metterebbe subito a disposizione euro 6357,00 ;

Segnatamente, il debito ipotecario verrebbe pagato al 100% mentre il pagamento dei debiti chirografari al 20%

Va ritenuto, nella fattispecie certamente integrato i requisito della meritevolezza.

Invero, come sottolineato nel piano e come documentato , la crisi patrimoniale degli istanti, è stata causata da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti inizialmente determinati dalle spese per far fronte alle cure mediche degli istanti e poi divenuto necessario per sostenere le spese per sopravvivenza quotidiana e per le esigenze di base della famiglia .

Nel piano è anche sottolineato che gli istanti all'epoca del ricorso al primo finanziamento erano in grado di poter far fronte alla debitoria assunta ; al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va infatti evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata: il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelle precedenti e ad ottenere nuovo credito che, tuttavia, al netto delle somme trattenute risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari.

Il gestore, così come richiesto dal novellato art. 8 L. 3/2012, ha attestato la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Sul punto risulta rilevante la circostanza che, nella vigenza della previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all'istituto di credito, le banche (o gli istituti parificati) abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante .

Invero, l'art. 124- bis del Testo Unico Bancario, letto in combinato disposto con il modificato art. 12 bis l. 3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Pertanto, nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza, nelle



norme che non consentono all'incauto finanziatore di proporre opposizione all'omologa e, successivamente, reclamo contro l'omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, C.d.C.) o dell'accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, C.d.C.), qualora i motivi dell'opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato . Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici , mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta ratio l'intermediario , sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della propria disposizione con il terzo comma dell'art 12 bis l n 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art 124 – bis T.U.B è riconducibile etiologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Va rilevato, sul punto, che un ruolo fondamentale è stato svolto nella fattispecie dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del cd merito creditizio ex art 124 bis T.U.B per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art 124 bis TUB , che imponeva alle stesse di verificare il merito creditizio .

Quindi, sotto il profilo della meritevolezza, può certamente ritenersi che gli istanti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente

Come è noto, nel piano del consumatore si deroga dallo schema tipico del concordato preventivo perché non vi è l'approvazione da parte della maggioranza dei creditori , perché l'omologa determina una imposizione giudiziale ai creditori , il cui sindacato è limitato,



nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione , alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria (cd cram down).

Da qui la conclusione che essendo evidente lo squilibrio sul piano procedimentale tra le contrapposte posizioni di debito e credito , il giudice debba verificare con attenzione la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi . Del resto, la Suprema Corte (ex multis, Cass. civ. nr 4451 del 23.2.2018) attribuisce inequivocabilmente al giudice dell'omologa del piano del consumatore tanto il compito di verificare l'eventuale illegittimità del piano perché "proposto in violazione delle norme di cui agli artt 7, 8 e 9 della legge sul sovraindebitamento " quanto ai sensi dell'art 12 bis di verificare in ogni caso la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso.

Orbene, sulla base di tali principi, deve affermarsi che la formazione del piano del consumatore impone al giudice di dichiarare inammissibili piani che abbiano percentuali di soddisfazione irrisoria, dovendo la irrisorietà della percentuale di soddisfazione essere esaminata caso per caso.

Quanto al requisito della convenienza, va ritenuto che la valutazione ad esso relativa debba fare riferimento anche ai costi della procedura esecutiva funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre alla incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

Come evidenziato nella relazione particolareggiata , l'immobile di proprietà dei proponenti ha un valore di euro 190.000,00 , e tale valore viene riferito dal ctu nominato nell'ambito della procedura esecutiva.

Giova evidenziare come il predetto valore, sarebbe difficilmente realizzabile dalla Idrogeno spa che, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché gli inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendita deserti potrebbe, alla conclusione del percorso, ottenere un importo significativamente ridotto.

Con riferimento ai crediti chirografari, anche per un eventuale pignoramento presso terzi occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento dei creditori , atteso che l'esito della procedura non potrebbe che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art 545 c.p.c.

p.q.m.

Letto l'art 12 bis co 3 della legge nr 3/012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Mellone Giovanni e da Narciso Lucia

DISPONE



Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

- Napoli, 31.1.2022

Il Giudice

Dr L De Gennaro

V. Zaccaro De Felice
Napoli, 7/2/2022

IL PRESIDENTE
Dott. L. De Gennaro

